

NOVITA' NORMATIVE, BILANCIO, CONFRONTO COL MEF

E' tempo di bilanci, anche per **AIRCES**. Il prossimo 19 giugno si terrà l'assemblea degli associati, a cui vi invitiamo a partecipare e nel corso della quale verrà illustrata l'attività svolta nel corso di questo primo anno guidato dal Presidente **Piero Landi** e della programmazione per l'anno in corso. A tutti gli associati che parteciperanno verrà illustrato il bilancio dell'anno 2018 e sottoposto ad approvazione. L'assemblea è aperta a tutti i soci ed avrà luogo il **19/6 a partire dalle ore 14.30 presso la sala B della Torre Legacoop**. Al termine dell'assemblea, dalle 15.30 circa, si terrà un **workshop** gratuito della durata di due ore, in cui interverranno il **Prof. Marco Santi**, Docente di Revisione Aziendale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed il **Dott. Gaspare Insaudo**, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano. Il primo intervento avrà ad oggetto *La determina 20/11/2018 del Ragioniere Generale dello Stato: il Codice Etico dei Revisori legali*, il secondo intervento riguarderà *Le procedure di allerta per i revisori: una declinazione dell'ISA Italia 570. Considerazioni per i sindaci revisori*. L'evento è valido ai fini

della formazione continua per gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e darà diritto a 2 crediti formativi in materie caratterizzanti appartenenti al gruppo A. Questo primo anno è stato denso di novità e per non farci mancare nulla anche la normativa ha subito sostanziali modifiche con il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa) che ha modificato l'articolo 2477 del C.C.. Su questo nuovo argomento troverete un approfondimento a pag. 2. Sempre in tema di novità normative, la Legge n. 39/2019 ha introdotto nel DLgs 231/2001 una nuova famiglia di reati presupposto: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, ed un ampio approfondimento lo troverete a pag. 4.

Il 13 marzo 2019, è stato pubblicato dal CNDCEC il documento "Relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti" per tenere in considerazione le modifiche intervenute in tema di bilancio d'esercizio. A pagina 3 un articolo a firma di **Francesco Cappello** fa il punto su questa novità. Airces ha incontrato i dirigenti e funzionari del MEF ed

SOMMARIO	
Editoriale	Pag. 1
Codice della crisi d'impresa	Pag. 2
Le risposte del MEF ai quesiti dei AIRCES	Pag. 2
Aggiornamento della relazione unitaria Collegio Sindacale	Pag. 3
Modifiche al Dlgs 231/2001	Pag. 4
Note Giuridiche e Tecniche A cura di F. Cappello	Pag. 6
Eventi svolti a Firenze e Milano	Pag. 8
Calendario Eventi Formativi II quadrimestre 2019	Pag. 10

ha sottoposto alla loro attenzione alcuni quesiti e proposte.

A pagina 2 trovate le domande fatte al Ministero e le risposte fornite. Un confronto molto utile e molto apprezzato dai funzionari del MEF. Infine a pag. 9 trovate il calendario degli eventi formativi in programma fino a Novembre.

AIRCES – Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale

V.le Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna - 051/509.715 - segreteria@airces.it - www.airces.it

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E NOMINE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO: ULTIME NOVITÀ

L'entrata in vigore del Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14, G.U. 14/02/2019, c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii) ha comportato, fra l'altro, la modifica dell'articolo 2477 del Codice civile, relativamente alle **soglie per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo che si sono abbassate sensibilmente.**

Infatti l'obbligo di nomina dell'organo di controllo scatta quando la società: (i) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; (ii) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; **(iii) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: (a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; (b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; (c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

Nel medesimo articolo del Decreto, il n. 379, veniva anche indicato il termine ultimo per la nomina dell'Organo di controllo al 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla data della pubblicazione in G.U.).

Alcune Cancellerie del Registro Imprese, nel frattempo, hanno suggerito di effettuare la nomina in occasione delle recenti assemblee di bilancio, in modo da agevolare le attività degli stessi organi di controllo che, ancorché nominati a fine anno, dovranno comunque emettere un giudizio di conformità del bilancio 2019.

Tuttavia, gli ultimi eventi suggeriscono alle società di attendere ancora un po' per assumere una decisione definitiva.

Infatti, nel decreto "sblocca-cantieri" è stata approvata, al Senato, la **Proposta emendativa 18.015 – Nuova formulazione dell'articolo 2477 c.c.: All'articolo 2477**

del Codice civile, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.».

Evidenziamo che anche questi nuovi parametri come nella formulazione precedente, sarà sufficiente siano superati in **uno solo** dei tre per due anni consecutivi (2017 e 2018). Per questo motivo il numero delle società che necessiteranno della nomina di nuovi organi di controllo si dimezzeranno rispetto alla formulazione originale.

A noi non resta che prepararci... e partire!

A cura di Lorenzo Zambotto

ALCUNE RISPOSTE DEL MEF ALLE NOSTRE DOMANDE

Lo scorso lunedì 20 maggio il nostro Presidente **Piero Landi** accompagnato dal Segretario Generale si è incontrato con il Dirigente e le funzionarie del MEF che sovrintendono alle attività relative alla formazione continua. È stato veramente un bell'incontro: siamo stati accolti con grande cordialità ed il colloquio è stato soddisfacente sotto tutti i punti di vista.

Il nostro intento era di invitare una loro rappresentanza alla nostra assemblea del 19 giugno ... ed è stato l'unico diniego che ci è stato dato; mentre le risposte ai quesiti ed alle proposte che abbiamo presentato sono state serenamente discusse ed approfondite.

Le nostre proposte riguardavano due aspetti che nei programmi di aggiornamento professionale di questo triennio non erano presenti:

1. gli aspetti contabili e i principi di revisione adattati alla peculiarità delle Società Cooperative;
2. argomenti di formazione che non riguardano direttamente né la revisione legale, né la contabilità e bilancio, né il diritto societario, come, per esempio, la comunicazione personale fra componenti del Collegio Sindacale, il saper parlare in pubblico ... ecc.

Relativamente ai contenuti riguardanti le Società Cooperative hanno dimostrato un notevole interesse e ci hanno chiesto di presentare una serie di possibili argomenti da sottoporre al Comitato Didattico, cosa che ci ripromettiamo di mettere in cantiere quanto prima.

Sugli argomenti più attinenti l'aspetto "umano" della professione, hanno espresso qualche perplessità, anche se non hanno rifiutato a priori l'idea. Per quanto ci riguarda è una formazione alla quale crediamo molto e certamente la riproporremo con argomenti più convincenti.

Le domande che abbiamo posto riguardavano la gestione dei crediti formativi:

1. se potevamo presentare loro l'elenco dei partecipanti ai nostri corsi di volta in volta che venivano effettuati (quindi il giorno successivo al corso) e se i crediti maturati venivano tempestivamente iscritti nell'area riservata di ogni singolo partecipante;
2. quali sanzioni verranno comminate a chi non ha maturato tutti i crediti formativi nei primi due anni dell'obbligo (2017 e 2018).

In ambedue i casi le risposte sono state soddisfacenti, infatti:

1. sarà possibile presentare l'elenco dei partecipanti ai nostri corsi di volta in volta e nel giro di pochi giorni i

crediti maturati verranno pubblicati nelle singole aree riservate;

2. ancora non sono state precisamente definite le sanzioni da irrorare a coloro che non hanno adempiuto agli obblighi di formazione continua (il riferimento, comunque, è sempre all'art. 24 del D.Lgs. 39/2010), tuttavia al Ministero si sta ipotizzando la possibilità di una "sanatoria" consistente, molto probabilmente, nel concedere un congruo numero di giorni per completare il numero mancante di crediti formativi, utilizzando, però, solamente i corsi offerti on line dal Ministero.

Siamo stati molto contenti di quest'ultima risposta che, se concretamente attuata, sarà molto apprezzata dai revisori che, per qualsiasi ragione, non sono riusciti a completare l'obbligo formativo negli anni passati.

AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE CONSIDERANDO LE NUOVE MODIFICHE AL BILANCIO

In data 13 marzo 2019, è stato pubblicato dal CNDCEC il documento "Relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti" per tenere in considerazione le modifiche intervenute in tema di bilancio d'esercizio. In particolare, il modello di relazione unitaria proposto mantiene il medesimo ordine espositivo degli anni precedenti, in cui si prevedeva l'inserimento, dapprima, della relazione di revisione e, successivamente, della relazione ex art. 2429 c.c., comprensiva dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c. Le novità introdotte riguardano, tra le altre, la rivalutazione dei beni d'impresa, relativamente alla quale il sindaco-revisore dovrà porre in essere le procedure di controllo finalizzate a verificare la corretta contabilizzazione della rivalutazione effettuata, e indicare i criteri seguiti nella rivalutazione;

se ritenuto opportuno, potrà essere inserito un apposito richiamo d'informativa relativamente a tale aspetto. Il documento si sofferma, inoltre, sulle ulteriori novità che interessano il bilancio 2018, in particolare, l'obbligo di indicare in nota integrativa i contributi e le retribuzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni, di importo non inferiore ad euro 10.000,00, nonché la valutazione dei titoli non immobilizzati.

A cura di Francesco Cappello

NUOVE MODIFICHE AL DLGS 231/2001 a cura di Dino Bogazzi

La Legge 3 maggio 2019, n° 39 (pubblicata sulla GU del 16/05/2019) - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 ha introdotto nel DLgs 231/2001 una nuova famiglia di reati presupposto: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Anche se per la maggior parte degli enti questa tipologia di reati, per la sua elevata specificità, risulterà a rischio bassissimo o nullo, appare opportuno che i vertici aziendali e gli OdV diano evidenza di avere preso in carico le modifiche introdotte dal legislatore e di avere aggiornato l'analisi dei rischi relativa alla singola azienda, ovviamente predisponendo ulteriori protocolli di prevenzione ove per la specifica natura della stessa azienda il rischio reato risultasse non trascurabile (basta pensare alle sale scommesse). Di seguito si riporta il testo dell'art. 5 della Legge 39/2019 che ha modificato il DLgs 231/2001:

Art. 5. - Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. Dopo l'articolo 25 - terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25 - quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a) , del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Per completezza, si riporta anche il testo dei due articoli della Legge 401/1989 richiamati dal nuovo art. 25 - quaterdecies: **Art. 1 (Frode in competizioni sportive)**

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

AIRCES – Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale

V.le Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna - 051/509.715 - segreteria@airces.it - www.airces.it

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

APPENDICE

NOTE GIURIDICHE E TECNICHE

A cura di **Francesco Cappello**, Revisore Legale e Dottore Commercialista a Torino e Cuneo

Nulla la nomina del revisore legato da rapporti professionali con uno dei sindaci

Con Ordinanza n. 14919/2019 depositata in data 31.05.2019, la Corte di Cassazione ha affermato che il revisore legale di una società - il quale faccia parte del medesimo studio professionale di uno dei sindaci - non possa essere riconosciuto in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività richiesti dall'art. 10 d. lgs. 39/2010. Ne consegue che la nomina del predetto revisore debba considerarsi nulla e la sua richiesta di pagamento del compenso infondata. In particolare, i Supremi Giudici - nel confermare il provvedimento del Tribunale di rigetto della insinuazione al passivo formulata dal revisore - hanno sancito che, affinché siano salvaguardati i requisiti di obiettività ed indipendenza per l'esercizio dell'attività di revisore contabile, nel concetto di "società" - che non può intrattenere con il revisore legale relazioni finanziarie - rientra, a pieno titolo, anche l'organo societario del collegio sindacale. Quanto sopra atteso che, da un lato, l'esistenza di un rapporto di natura patrimoniale, anche latu sensu, tra sindaco e revisore è potenzialmente fonte di possibili reciproci condizionamenti e che, dall'altro lato, il legislatore - all'art. 10 c. 2 d.lgs. 39/2010 - ha accolto il principio - già indicato dal legislatore comunitario - della cosiddetta indipendenza anche "in apparenza", essendo necessario che il revisore contabile, oltre ad essere indipendente, appaia anche tale agli occhi dei terzi.

Assonime pubblica il caso n. 4/2019 per relativo alla responsabilità dei sindaci

Assonime, con la pubblicazione del Caso n. 4/2019, prospetta le modalità con cui si potrebbero limitare i rischi di responsabilità per i sindaci a fronte dei recenti orientamenti giurisprudenziali relativi alla disciplina

di cui all'art. 2391 c.c. La Suprema Corte, infatti, ritiene, in primo luogo, che tale norma riguardi tutti i possibili interessi degli amministratori rispetto alle operazioni della società, e, in secondo luogo, che sussista responsabilità dei sindaci qualora gli stessi non si attivino nel denunciare gli amministratori che agiscono in violazione dei doveri prescritti dalla predetta disposizione. Al fine di evitare di incrementare eccessivamente tale responsabilità, Assonime ritiene opportuno che la società preveda procedure mirate e flussi informativi, i quali permettano di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, l'esistenza di un interesse diretto o indiretto da parte di un amministratore in relazione a una specifica operazione.

I sindaci concorrono nel reato di bancarotta fraudolenta, se deliberatamente non segnalano le operazioni che potrebbero mettere a rischio la prosecuzione dell'impresa

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 febbraio 2019, n. 12186, depositata il 19 marzo 2019, ha chiarito il legame esistente tra il reato di bancarotta fraudolenta e la responsabilità del collegio sindacale. In particolare, atteso che uno degli obiettivi finali dell'attività di vigilanza è la tutela non solo dei soci, ma più in generale di tutti gli stakeholder, viene individuata corresponsabilità del collegio sindacale nel caso di mancata segnalazione o mancato impedimento di azioni pericolose. I sindaci non possono fermarsi ad esaminare esclusivamente la documentazione fornita dagli amministratori, bensì devono verificare la corrispondenza tra la rappresentazione contabile e la realtà. Ciononostante, al fine della condanna, i Giudici della Suprema Corte hanno chiarito che la responsabilità non può basarsi esclusivamente sulla posizione di garanzia, bensì è necessario individuare gli specifici elementi che rivelino la mancata inosservanza dei doveri di vigilanza e intervento, nonché la consapevole accettazione del rischio che l'operazione avrebbe potuto generare nei confronti degli stakeholder.

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento dell'Unione Europea 14 marzo 2019, n. 2019/412, che adotta il "Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017", il quale comporta modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito, allo IAS 23 Oneri finanziari, all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali e all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto. Le imprese sono tenute ad applicare le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente.

La tenuità del fatto esclude la punibilità della persona fisica, ma non anche la responsabilità dell'ente

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 gennaio 2019, n. 11518, ha sostenuto – in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ex d.lgs. 231/2001 – che la tenuità del fatto esclude la punibilità della persona fisica che ha commesso l'illecito ma non della società che ne ha ricavato il vantaggio. Nella specie, una società sversava nel sistema fognario pubblico – in mancanza di autorizzazione – acque reflue industriali; la responsabilità penale veniva riconosciuta al delegato in materia ambientale e la società chiedeva, anche nei propri confronti, l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. La richiesta veniva respinta dai giudici di merito. La Suprema Corte, sul punto, ha precisato che «la eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente, né ad esso può applicarsi la predetta causa di non punibilità».

L'azione di responsabilità contro i sindaci presuppone l'accertamento della responsabilità degli amministratori per mala gestio

Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 25 settembre 2018, ha affermato che in caso di azione di responsabilità esperita nei confronti degli amministratori e dei sindaci, occorre in primo luogo procedere all'accertamento della responsabilità dei primi per poi verificare quella eventuale dei secondi e che, «nel caso di domanda svolta o proseguita nei confronti dei soli sindaci (p.es. per conclusa transazione con gli amministratori), sarà pur sempre necessario un accertamento in via incidentale della contestata condotta di mala gestio degli amministratori, per poter poi valutare la sussistenza del contestato omesso controllo da parte dei sindaci». Il Tribunale di Roma ha, inoltre, puntualizzato che per l'adempimento degli obblighi degli amministratori di S.p.A. e s.r.l. è richiesta la diligenza correlata alla natura dell'incarico, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (e non la generica diligenza del mandatario); nel valutare tale diligenza occorre condurre un giudizio ex ante e non ex post, prendendo in considerazione soltanto le circostanze oggettive e soggettive, conosciute o conoscibili, nel momento in cui è stata posta in essere la condotta risultata dannosa per il patrimonio sociale.

Modifiche allo Ias 19 – benefici per i dipendenti

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 marzo 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/402, del 13 marzo 2019, che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 di adozione di taluni principi contabili internazionali, conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19 (relativo ai "Benefici per i dipendenti"). Le imprese dovranno applicare tali modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente. L'obiettivo delle variazioni introdotte con il Reg. UE 2019/402 è quello di chiarire che, dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano a benefici definiti, la società dovrebbe applicare le ipotesi aggiornate dalla rideterminazione della sua passività (attività) netta per benefici definiti per il resto del periodo di riferimento.

LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA: COSA CAMBIA PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Lo scorso 10 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema del Decreto riguardante la Riforma della Crisi d'Impresa, apportando delle modifiche, alcune delle quali sono entrate già in vigore il 16 marzo scorso. Sono modifiche che comporteranno importanti cambiamenti in capo agli amministratori, sia nello stile di governance che nelle loro responsabilità. Di questo si è parlato nell'evento formativo svolto a Firenze il 13 giugno organizzato da **Legacoop Toscana** in collaborazione con AIRCES che ha visto gli interventi de Prof. **Gianni Tarozzi** dello Studio T & R Studio Associato con sedi in Roma e Firenze, dell'Avv. **Riccardo Sabadini** dello Studio Legale Sabadini Farina di Ravenna, dell'Avv. **Guido Fabbri** collaboratore dello Studio Legali Sabadini, Farina, Monaldi Onorati con sedi in Ferrara Bologna Ravenna e del Rag. **Lorenzo Zambotto** Revisore legale e Segretario Generale AIRCES.



Un momento dell'evento di formazione svolto a Firenze il 13 giugno

RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Si è svolta a Milano, il 13 giugno, una giornata di formazione organizzata da **Legacoop Lombardia** in collaborazione con AIRCES, per fare il punto sulle funzioni degli organi sociali, sugli adempimenti e le procedure da seguire nell'esercizio dei mandati, la cura, l'aggiornamento e la redazione dei libri dei verbali delle adunanze sociali e gli accorgimenti da mettere in atto per delimitare il perimetro delle responsabilità solidali. Relatori dell'evento sono stati l'Avv. **Simone Trombetti**, partner dello Studio LS Lexjus Sinacta in Bologna; l' Avv. **Fausto Landini**, partner dello Studio Landini De Rosa con sedi in Bologna e Parma e l'Avv. **Michele Nucci**, partner dello Studio Franceschi, Nucci, Cicognani di Bologna.



Nella foto a sinistra l'evento svolto a Milano il 13 giugno. Da sinistra a destra Michele Nucci, Piero Landi, Fausto Landini, Simone Trombetti

AIRCES – Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale

V.le Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna - 051/509.715 - segreteria@airces.it - www.airces.it

REGOLAMENTAZIONE DI ENTI DI TERZO SETTORE ALL'AVVIO DELLA RIFORMA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MODIFICHE STATUTARIE.



(nella foto in alto un momento della giornata del 12 giugno)

Il 12 giugno si è svolto a Bologna, presso la torre Legacoop, un evento formativo sullo stato dell'arte del Codice del Terzo Settore, con un particolare approfondimento sulle novità introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 con e sulle modifiche statutarie. La giornata ha visto oltre cento partecipanti e l'intervento dei relatori dott.ssa **Roberta Gaudenzi** e del Notaio dott. **Marco Maltoni**. Molte le domande fatte dai partecipanti a cui i relatori hanno dato soddisfazione con risposte chiare e puntuali.

AIRCES – Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale

V.le Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna - 051/509.715 - segreteria@airces.it - www.airces.it

n. 4 GIUGNO 2019

LA PROGRAMMAZIONE DEI PROSSIMI EVENTI AIRCES

Di seguito la tabella con i prossimi eventi formativi in programma che verranno pubblicati anche al seguente link: <https://airces.it/formazione-eventi/>

Gli eventi in programmazione sono in attesa di accreditamento da parte del MEF

N.B.: per le iscrizioni a questi eventi si dovrà utilizzare il nuovo sistema on line tramite il portale appositamente predisposto con le modalità operative che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Data	Luogo	Argomento	Docenti	Crediti	Costo
13 giugno	Milano Hotel Michelangelo	Le società di capitali con particolare riferimento alle peculiarità delle società cooperative: focus sugli organi sociali	Avv. Fausto Landini e Avv. Simone Trombetti	4 non caratt.	€ 90,00 con buffet offerto Legacoop Lombardia
13 giugno	Milano Hotel Michelangelo	Le responsabilità degli Amministratori e degli organi di controllo: l'importanza della corretta verbalizzazione delle riunioni	Avv. Fausto Landini e Avv. Simone Trombetti	4 non caratt.	
13 giugno	Firenze – CIS Firenze Meeting	Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, organismi di composizione della crisi; cenni sulle conseguenze e responsabilità in caso di inosservanza; liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa: analogie e differenze fondamentali; concordato preventivo: analogie e differenze; il ruolo e le attività dell'organo di controllo nelle Società Cooperative	Prof. Gianni Tarozzi, Avv. Riccardo Sabadini	4 non caratt.	gratuito
19 giugno	Bologna Torre Legacoop	La determina 20/11/2018 del Ragioniere Generale dello Stato: il Codice Etico dei Revisori legali	Prof. Marco Santi	1 caratterizzanti	gratuito con Assemblea Generale
19 giugno	Bologna Torre Legacoop	Le procedure di allerta per i revisori: una declinazione dell'ISA Italia 570. Considerazioni per i sindaci revisori	Dott. Gaspare Insaudo	1 caratterizzanti	
26 giugno	Bologna Torre Legacoop	La documentazione della revisione e la predisposizione del fascicolo di revisione	Dott. Marco Comini	2 caratterizzanti	€ 70,00
26 giugno	Bologna Torre Legacoop	Il file di revisione in formato elettronico: prove pratiche di utilizzo degli strumenti informatici per l'archiviazione e la condivisione fra sindaci revisori	Dott. Giuseppe Lavalle	6 caratterizzanti	
10 luglio	Bologna Torre Legacoop	La documentazione della revisione e la predisposizione del fascicolo di revisione	Dott. Marco Comini	2 caratterizzanti	€ 70,00

AIRCES – Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale

V.le Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna - 051/509.715 - segreteria@airces.it - www.airces.it

QuadroFedele

NOTIZIARIO AIRCES ON LINE

n. 4 GIUGNO 2019

10 luglio	Bologna Torre Legacoop	Il file di revisione in formato elettronico: prove pratiche di utilizzo degli strumenti informatici per l'archiviazione e la condivisione fra sindaci revisori	Dott. Giuseppe Lavallo	6 caratterizzanti	
17 luglio	Bologna Torre Legacoop	Modalità di valutazione dei bilanci delle società cooperative per l'assegnazione del rating bancario	Prof. Enrico Supino	2 non caratterizzanti	Gratuito
17 luglio	Bologna Torre Legacoop	Comprensione ed utilizzo degli indici di bilancio per la determinazione delle strategie finanziarie e d'investimento		2 non caratterizzanti	
12 settembre	Bologna Hotel Savoia	ISO 45001 e le asseverazioni di sicurezza; ISO 37001 e i reati corruttivi	Dott. Dino Bogazzi, Dott. Alberto Rivieri e Dott. Matteo Bottonelli	2 non caratterizzanti	Gratuito
12 settembre	Bologna Hotel Savoia	Ripassiamo il D.Lgs. 231/2001: focus sugli ultimi sviluppi legislativi; i rapporti fra i diversi organi di controllo	Dott. Paolo Maestri, Avv. Pierluigi Morara	2 non caratterizzanti	
07 ottobre	Bologna sala congressi COTABO	Le novità introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 con particolare riferimento al bilancio d'esercizio, al rendiconto di cassa ed al bilancio sociale	Prof. Claudio Travaglini	4 caratterizzanti	€ 90,00
07 ottobre	Bologna sala congressi COTABO	La revisione al bilancio d'esercizio e al bilancio sociale negli ETS	Dott. Gaspare Insaudo	4 caratterizzanti	
30 Ottobre	Milano c/o Legacoop Lombardia	La comunicazione interna sviluppata nell'ambito delle relazioni professionali; organizzazione del team nel lavoro di gruppo del Collegio Sindacale con incarico di revisione legale; la comunicazione sul clima all'interno del gruppo di lavoro e coi clienti	Dott. Giuseppe Lavallo	8 Caratterizzanti	MAX 20 partecipanti 80 € solo soci
07 Novembre	Roma	La revisione legale del Collegio Sindacale nelle imprese minori, con particolari riferimenti alle società cooperative	Dott. Pierpaolo Sedioli e Dott. Diego Bassi e Dott. Gianni Pezzuto	8 caratterizzanti	€ 90,00
21 Novembre	Roma	La revisione contabile nelle Società Cooperative: procedure e metodologie nei controlli del prestito sociale, ristorni e mutualità prevalente	Dott. Edmondo Belbello	4 caratterizzanti	Gratuito

AIRCES – Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale

V.le Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna - 051/509.715 - segreteria@airces.it - www.airces.it

QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE

Direttore Responsabile: Giuseppe Lavallo

N. 4 – GIUGNO 2019

Questo numero è stato chiuso il 13/06/2019

AIRCES – Associazione Italiana Revisori Legali dell’Economia Sociale

V.le Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna - 051/509.715 - segreteria@airces.it - www.airces.it